



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.12.2001  
COM(2001) 796 definitivo

2001/0309 (ACC)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA dalla Polonia nella  
Comunità per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002 (proroga del sistema di duplice  
controllo)**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

L'obiettivo del sistema di duplice controllo è quello di migliorare la trasparenza ed evitare le possibili deviazioni degli scambi. Esso si basa sulla disposizione dell'accordo europeo CE-Polonia<sup>1</sup> che permette alle parti di introdurre una procedura amministrativa il cui scopo è quello di fornire tempestivamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali. Le parti hanno concordato l'introduzione di tale sistema nel 1999 per taluni prodotti siderurgici CECA con la decisione n. 2/1999<sup>2</sup> del Consiglio di associazione. Con la decisione n. 1/2000<sup>3</sup> del Consiglio di associazione, la durata del sistema è stata prorogata per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2000. Con la decisione n. 1/2001<sup>4</sup> del Consiglio di associazione, la durata del sistema è stata prorogata per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001. Il regolamento (CE) n. 1093/99<sup>5</sup> del Consiglio, prorogato dai regolamenti (CE) nn. 541/2000<sup>6</sup> e 335/2001<sup>7</sup> del Consiglio, fissa la corrispondente normativa di attuazione per quanto riguarda la Comunità.

Durante la riunione dell'8 ottobre 2001, il gruppo di contatto ha concordato di raccomandare al Consiglio di associazione la proroga del sistema di duplice controllo per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002.

L'allegata proposta ha quindi l'obiettivo di prorogare per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002 il regolamento (CE) n. 1093/1999 del Consiglio, prorogato dai regolamenti (CE) nn. 541/2000 e 335/2001 del Consiglio.

---

<sup>1</sup> GU L 348 del 31.12.93, pag. 2.

<sup>2</sup> GU L 133 del 28.5.99, pag. 44.

<sup>3</sup> GU L 67 del 15.3.00, pag. 34.

<sup>4</sup> GU L 49 del 20.2.01, pag. 9.

<sup>5</sup> GU L 133 del 28.5.99, pag. 6.

<sup>6</sup> GU L 67 del 15.3.00, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 49 del 20.2.01, pag. 1.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA dalla Polonia nella Comunità per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002 (proroga del sistema di duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1994<sup>8</sup> è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra.

Con la decisione n. .../2001<sup>9</sup> del Consiglio di associazione, le parti hanno deciso di prorogare per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002 il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/1999<sup>10</sup> del Consiglio di associazione.

È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta con il regolamento (CE) n. 1093/1999<sup>11</sup> del Consiglio, del 30 marzo 1999, che instaura un sistema di duplice controllo per le esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Repubblica di Polonia verso la Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1093/1999 resta in vigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2002, ai sensi della decisione n. ..../2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra.

### *Articolo 2*

Pertanto il regolamento (CE) n. 1093/1999 è modificato come segue:

---

<sup>8</sup> GU L 348 del 31.12.93, pag. 2

<sup>9</sup> Vedi pag. .... della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>10</sup> GU L 133 del 28.5.99, pag. 44.

<sup>11</sup> GU L 133 del 28.5.99, pag. 6.

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento, i riferimenti al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 sono sostituiti dalla dicitura "1° gennaio - 31 dicembre 2002".

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*